

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 733-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VISENTIN)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1994

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro delle finanze  
col Ministro del tesoro

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
e col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato Camera n. 847)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1994

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo internazionale al quale si riferisce il disegno di legge in discussione segue uno schema ormai consolidato nella prassi dei paesi aderenti all'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Lo scopo degli accordi di questo tipo è la creazione di un quadro giuridico favorevole alle correnti di investimento tra i due paesi contraenti, con l'ovvia previsione che il flusso di investimenti sarà più forte in un senso che in un altro. È altresì evidente la forte rilevanza politica di questi accordi, che facilitano lo stabilirsi di relazioni di mercato tra i paesi e quindi anche, indirettamente, l'affermarsi delle regole dello Stato di diritto. Dopo la necessaria definizione dei termini giuridici adoperati, il provvedimento all'esame prevede l'introduzione della clausola della nazione più favorita, la quale trova applicazione anche in caso di risarcimento dei danni derivanti da guerre, rivoluzioni o eventi similari. Viene prevista l'esclusione di qualsiasi forma di nazionalizzazione o di esproprio a meno che non lo impongano prevalenti finalità di interesse pubblico e in osservanza delle modalità previste dalla legge, fatto salvo il pagamento

di un equo indennizzo. Sono altresì garantite la libera circolazione dei capitali e dei redditi investiti e guadagnati nonchè, in caso di garanzia assicurativa prestata ai propri investitori da uno degli Stati contraenti contro rischi derivanti dagli investimenti effettuati, la surrogazione nella titolarità dei diritti spettanti al soggetto assicurato.

Vengono anche stabilite procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che insorgessero tra uno dei due Stati partecipi dell'Accordo e un soggetto investitore appartenente all'altro Stato e per la risoluzione delle controversie che dovessero intervenire tra gli stessi Stati che stipulano l'Accordo in relazione a questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo medesimo.

Va infine ricordato che il Parlamento ha già approvato numerosi disegni di legge recanti l'autorizzazione alla ratifica di accordi per la protezione di investimenti dello stesso tipo di quello in discussione.

La Commissione affari esteri propone l'approvazione del disegno di legge.

VISENTIN, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

26 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERCINI)

25 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.